

INDICE

REG. n. 56

Dell'11.3.201

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FOGGIA	3
ART. 1 DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI.....	3
ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	4
ART. 3 UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI LAVORI OGGETTO DELLA CONVENZIONE.....	4
ART. 4 PERIODO DI VALIDITA'DELLA CONVENZIONE	4
ART. 5 RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI FOGGIA E DELL'AM SERVICE.....	5
ART. 6 PRESTAZIONI A CARICO DELL'AM SERVICE.....	5
Art. 6.1 TEMPERATURE AMBIENTALI.....	5
Art. 6.2 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	6
Art. 6.3 VETTORI DI CALORE.....	7
Art. 6.4 IMPIANTI INCLUSI NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA	8
Art. 6.5 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	8
Art. 6.6 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9
ART. 7 FACOLTA' DEL COMUNE DI FOGGIA.....	10
Art. 7.1 GENERALITA'.....	10
Art. 7.2 VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI IMPIANTI DELL'APPALTO.....	10
Art. 7.3 MODIFICHE ALLA CUBATURA DEGLI IMMOBILI E VARIAZIONE DI DESTINAZIONE	10
ART. 8 ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E A NORMA DEGLI IMPIANTI.....	11
Art. 8.1 ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI	11
Art. 8.2 MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO APPLICATE ALL'EDIFICIO	11
ART. 9 TRASFORMAZIONE DEL VETTORE DI CALORE.....	11
Art. 9.1 GENERALITA'.....	11
Art. 9.2 CORRISPETTIVI DI BASE PER L'ESERCIZIO CON IL NUOVO VETTORE.....	12
ART. 10 RESPONSABILITA'DELL'AM SERVICE VERSO IL COMUNE DI FOGGIA E VERSO TERZI	12
Art. 10.1 SOGGEZIONI PARTICOLARI	12
Art. 10.2 ASSICURAZIONI.....	12
Art. 10.3 LICENZE, PERMESSI E COLLAUDI A CARICO DELL'AM SERVICE.....	12
ART. 11 CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI	13
ART. 12 ONERI A CARICO DEL COMUNE DI FOGGIA.....	13
ART. 13 CORRISPETTIVI CONTRATTUALI ED IMPORTO DELLA CONVENZIONE	13
Art. 13.1 CORRISPETTIVI CONTRATTUALI SPETTANTI ALL'AM SERVICE PER L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	13
Art. 13.2 LAVORI RICHIESTI DAL COMUNE DI FOGGIA NON PREVISTI DAL PRESENTE CAPITOLATO	14
ART. 14 ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI	14
Art. 14.1 TRASFORMAZIONE DEL VETTORE DI CALORE.....	14
Art. 14.2 CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ACQUA CALDA	14
Art. 14.3 MODIFICHE DELLE CUBATURA RISCALDATE DI UN IMPIANTO	14
Art. 14.4 AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER VARIAZIONE DEI PREZZI.....	14
Art. 14.5 PAGAMENTO DEI GIORNI DI RISCALDAMENTO ADDIZIONALI O DEDOTTI.....	15
Art. 14.6 DIMINUZIONE TEMPORANEA DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO RISPETTO AI VALORI CONTRATTUALI	15
Art. 14.7 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER NUOVI IMPIANTI INSERITI NEL CONTRATTO	16
Art. 14.8 PREVENTIVO ANNUALE DI SPESA	16

Art. 15 MODALITA' DI PAGAMENTO..... 16
Art. 15.1 CONDIZIONI DI PAGAMENTO 16
Art. 15.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO..... 16
Art. 15.3 PAGAMENTO DEL SERVIZIO DELL'ACQUA CALDA 17
Art. 15.4 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN AMMINISTRAZIONE..... 17
Art. 15.5 FATTURE DELL'AM SERVICE 17
Art. 16 - MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E RINNOVI 17
Art. 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 17
Art. 18 FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI FRA LE PARTI 18



[Large diagonal scribble or signature]

[Handwritten signature]

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO CALORE DEGLI EDIFICI DEL COMUNE DI FOGGIA

OGGI

L'anno 2019 il giorno *11* del mese *Marzo*, nella sede comunale di Via Gramsci, 17

TRA

Il Comune di FOGGIA – P.I. 00363460718 – a firma del Suo Legale Rappresentante pro-tempore, ing. Francesco Paolo Affatato, nel Suo attuale ruolo di Dirigente Coordinatore Area Tecnica, nel seguito sinteticamente definito anche il “Comune”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di Foggia ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

E

L'AM Service s.r.l. nella forma di società a responsabilità limitata interamente partecipata dal Comune di Foggia, con Sede Legale in Foggia – Viale Manfredi – P.I. 03490310715 – n. REA: FG - 250685, a firma del sig. Daniele Mobilia, nel suo ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Foggia il 03/01/1959, e nel seguito sinteticamente definita anche come “AM Service”, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse di AM Service s.r.l.,

PREMESSO

1. che nell'anno 2015 il giorno 16 del mese di gennaio, reg. n. 3, è stato stipulato contratto di Servizio per la Gestione Calore degli edifici comunali, con scadenza in data 31 dicembre 2018;
2. che è stato presentato al Comune di Foggia da parte della società AM SERVICE s.r.l. il "Report per aggiornamento costi contratti di servizio Comune di Foggia/AM Service" - datato 22 ottobre 2018;
3. che con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 14.12.2018, è stata autorizzata la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere con la Soc. “AM Service s.r.l.” tra cui il Servizio di Gestione Calore degli edifici comunali;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni di espressioni menzionate nei documenti contrattuali stanno rispettivamente ad indicare e a definire quanto segue:

- a) Comune di Foggia o Autorità Comunale o Proprietà:
il Comune di Foggia ed i funzionari che lo rappresentano ai fini dell'applicazione della presente Convenzione.
- b) Esercizio o Gestione:
il complesso delle operazioni, forniture e servizi descritti nell'art. 6.2 della presente Convenzione per fornire a tutti e ciascun edificio e parte di esso le condizioni di temperatura richieste dall'art. 6.1 della stessa Convenzione.
- c) Manutenzione Ordinaria:
il complesso delle operazioni, forniture e servizi descritti nell'art. 6.5 della presente Convenzione, al fine di mantenere in efficienza gli impianti gestiti.

- d) Manutenzione Straordinaria:
il complesso delle operazioni, forniture e servizi descritti nell'art. 6.6 della presente Convenzione che concorrono alla conservazione e ripristino di funzionalità degli impianti, a fronte di logorio d'uso ed eventi imprevisti.
- e) Vettore di Calore:
qualunque mezzo che fornisca il calore necessario a ciascuno degli impianti, sia per combustione che per scambio termico.
- f) Adeguamento Tecnologico dell'Impianto:
il complesso degli interventi, forniture e servizi, eseguiti da AM SERVICE, sull'impianto stesso a fini di risparmio energetico e adeguamento a norma che abbiano anche lo scopo di migliorare l'affidabilità e/o il rendimento dell'impianto stesso. L'adeguamento tecnologico include la realizzazione delle opere di adeguamento alle norme di legge degli impianti, necessarie per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi ed eventuali misure di risparmio energetico
- g) Forniture:
qualunque apparecchiatura o materiale nuovo fornito ed installato su un impianto, nell'ambito dell'adeguamento tecnologico, della trasformazione del vettore di calore e della manutenzione straordinaria.
- h) Giorni di calendario:
i giorni consecutivi compresi sabato, domeniche e le festività riconosciute come tali dalla legge di Stato. Le parole "giorni" e "periodo di tempo" avranno il significato di giorni di calendario.
- i) Giorni lavorativi:
i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili (Legge n. 260 del 27.5.49 e Legge n. 54 del 5.3.77 e Legge n. 792 del 28.12.85).

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione ha per oggetto la conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento a norma e tecnologico, il telecontrollo e la trasformazione degli impianti termici elencati nell'Allegato A, secondo quanto previsto da questa Convenzione e comprende:

- a. La gestione ordinaria, secondo le prescrizioni degli artt. 6.1, 6.2 e 6.3 della Convenzione.
- b. La manutenzione ordinaria, secondo le prescrizioni dell'art. 6.5 della Convenzione.
- c. La manutenzione straordinaria, secondo le prescrizioni dell'art. 6.6 della Convenzione.
- d. La progettazione, fornitura dei materiali ed esecuzione dei lavori per realizzare l'adeguamento a norma e tecnologico dell'impianto (secondo l'art. 8 della Convenzione).

ART. 3 - UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI LAVORI OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Gli impianti oggetto della presente Convenzione sono indicati nell'allegato A dove è indicata anche l'ubicazione degli impianti.

ART. 4 - PERIODO DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE



La Convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dal 01 gennaio 2019. Essa potrà essere rinnovata con le modalità previste nel successivo art. 16 del predetto contratto.

ART. 5 - RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI FOGGIA E DELL'AM SERVICE

Il Comune di Foggia nominerà un funzionario dell'Ufficio Tecnico che sarà delegato a tenere i rapporti con il funzionario nominato dall'AM SERVICE.

ART. 6 - PRESTAZIONI A CARICO DELL'AM SERVICE

Art. 6.1 TEMPERATURE AMBIENTALI

Le temperature per il servizio di riscaldamento, previste a norma di legge per le diverse categorie di ambienti, salvo successive modifiche delle normative stesse e contestuali revisioni dei corrispettivi, sono precisate nelle singole schede di impianto sulla base dei valori seguenti:

EDIFICI SCOLASTICI

<u>Asili Nido</u>	+ 20 °C
Nelle aule, nei soggiorni	+ 20 °C
Negli uffici e negli altri ambienti	+ 20 °C
Nei locali di visita medica	+ 20 °C

Scuole Materne

Nelle aule, nei soggiorni	+ 20 °C
Negli uffici e negli altri ambienti	+ 20 °C
Nei locali di visita medica	+ 20 °C

Scuole Elementari

Nelle aule	+ 20 °C
Negli uffici	+ 20 °C
Nei locali di visita medica	+ 20 °C
Nelle custodie	+ 19 °C
Nelle palestre	+ 16 °C

Scuole Secondarie e Altre

Nelle aule	+ 20 °C
Negli uffici	+ 20 °C
Nei locali di visita medica	+ 20 °C
Nelle custodie	+ 19 °C
Nelle palestre	+ 16 °C

UFFICI + 19 °C

MUSEI + 19 °C

OSPEDALI E ASSIMILATI

in tutto l'edificio	+ 22 °C
nelle custodie	+ 19 °C

GERONTOCOMI

in tutto l'edificio + 22 °C

CENTRI SPORTIVI

negli spogliatoi e docce + 22 °C

nelle palestre + 16 °C

STABILI DI ABITAZIONE

in tutto l'edificio + 20 °C

Le temperature saranno mantenute sino ad una temperatura minima esterna non inferiore a 0°C.

Per temperature esterne inferiori a 0°C l'AM SERVICE sarà tenuto ad utilizzare tutta la potenzialità degli impianti per mantenere le temperature interne prescritte, soprattutto per asili nido e scuole. Naturalmente quanto sopra nei limiti della effettiva capacità dell'impianto e della sua buona conservazione.

Le temperature prescritte devono essere garantite durante tutto l'orario di effettiva occupazione degli ambienti che è indicato nell'art. 6.2.

Il rappresentante del Comune potrà modificare gli orari di funzionamento degli impianti comunicando all'AM SERVICE i nuovi orari, per iscritto, almeno 24 ore prima.

Il eventuale utilizzo delle palestre per attività sportive extra scolastiche ed il tempo di utilizzazione, sarà segnalato dal Comune di Foggia almeno 24 ore prima.

Le temperature stabilite si intendono misurate in ambienti vuoti, cioè non occupati dalle persone, all'altezza di metri 1,50 dal pavimento e al centro dei locali.

Art. 6.2 ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

a. Riscaldamento:

Il periodo convenzionale del riscaldamento avrà inizio il 1 novembre e fine il 15 di aprile. All'interno di tale periodo l'AM SERVICE è obbligata a fornire il servizio per 140 giorni e per 60 ore settimanali. Normalmente 10 ore al giorno per i giorni lavorativi della settimana. I giorni in più o in meno saranno conguagliati secondo l'art. 14.5.

Detto periodo, in dipendenza dell'andamento climatico e dell'utilizzo dell'edificio, potrà essere soggetto ad anticipazioni o a proroghe sia sulla data di inizio che di terminazione, sempre nell'ambito della normativa vigente. Il Comune di Foggia preavviserà di eventuali variazioni con un preavviso di tre giorni, salvo casi di emergenza.

Il riscaldamento sarà erogato con le temperature ambientali dell'art. 6.1 precedente e le temperature saranno mantenute per gli orari indicati nell'allegato A, salvo variazioni che si rendessero necessarie a giudizio del Comune di Foggia. In particolare, per gli stabili ad uso di abitazione, la temperatura indicata sarà mantenuta per una durata giornaliera di almeno 12 ore.

L'AM SERVICE dovrà fornire un numero telefonico funzionante 24 ore su 24 e la squadra di emergenza dovrà intervenire entro due ore dalla chiamata.

b. Termoventilazione:

Per gli stabili dotati di impianti di termoventilazione valgono le stesse modalità di erogazione del calore e gli stessi valori di temperatura indicati per gli altri impianti di riscaldamento.

Le temperature dovranno essere garantite anche in presenza di ricambio forzato dell'aria ambiente.



La portata del ricambio d'aria dovrà essere assunta in ragione del numero di persone che occupano i locali, tenendo conto che il valore di ricambio unitario è pari a 30 mc/h per persona, salvo diverse indicazioni normative.

c. Produzione di acqua calda:

Per gli edifici dotati di impianti di produzione centralizzata di acqua calda, indicati nell'allegato B, l'AM SERVICE assicurerà l'erogazione di acqua calda in tutto l'edificio per tutto l'anno e per il tempo di occupazione dell'edificio stesso, ad una temperatura di 45°C.

Al fine di garantire le temperature prescritte, l'AM SERVICE terrà eventualmente in funzione a carico ridotto le centrali termiche in ore notturne senza che ciò comporti oneri aggiuntivi al Comune di Foggia al di fuori dell'applicazione dei prezzi contrattuali. L'AM SERVICE controllerà la durezza dell'acqua ai fini del rispetto delle norme in merito e per evitare depositi di calcare sulle serpentine. Le serpentine saranno periodicamente controllate e pulite.

d. Penali per mancato mantenimento delle temperature:

l'inadempienza da parte dell'AM Service s.r.l. nel mantenimento delle temperature e/o delle durate orarie prescritte, darà luogo ad una penale pari ad una giornata di gestione per ogni impianto per il quale è stata constatata l'inadempienza e per ogni inadempimento rilevata, fermo restando l'esclusione della predetta penale qualora l'inadempimento sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della parte e la stessa abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze.

Art. 6.3 VETTORI DI CALORE

a. Combustibili:

i combustibili utilizzabili secondo le disponibilità e le caratteristiche degli impianti sono il gasolio, il GPL e il metano.

b. Gasolio:

il gasolio dovrà essere conforme alle prescrizioni della norma UNI EN 590:2017 e delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Dovrà essere privo di acqua (percentuale massima ammessa 0,05%).

L'AM SERVICE, o un suo delegato, dovrà provvedere alla compilazione dei registri U.T.F. di carico e scarico nel rispetto delle leggi e norme vigenti in materia, della cui osservanza l'AM SERVICE si rende garante in proprio, sollevando quindi il Comune di Foggia da qualsiasi responsabilità al riguardo.

c. Gas Metano:

Per il vettore sopraindicato valgono le condizioni e le garanzie normalmente applicate nel mercato libero.

d. GPL:

Il vettore sopraindicato dovrà essere conforme alle prescrizioni delle vigenti disposizioni di legge in materia e avrà una presenza media di PROPANO compresa nella fascia tra il 95% ed il 100%.

Dovrà essere privo di acqua e con tenore di alcalinità assente.



Art. 6.4 IMPIANTI INCLUSI NELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'AM SERVICE è tenuto obbligatoriamente ad eseguire, a fronte dei corrispettivi previsti da questa convenzione, a proprie cure e spese, la manutenzione ordinaria e quella straordinaria comprese le opere murarie (salvo le esclusioni elencate all'art. 12 della Convenzione) di:

- a. Tutte le parti costituenti ciascun impianto termico, vale a dire di tutti i materiali ed apparecchiature costituenti gli impianti termici quali caldaie, bruciatori, motori elettrici, ventilatori, compressori, addolcitori, pompe di drenaggio C.T., quadri e linee elettriche, ecc.
- b. Tutti i materiali ed apparecchiature inerenti le reti di distribuzione dei fluido termico, ad eccezione delle condotte di distribuzione dei fluido termico dal punto di uscita dalle centrali termiche e cioè gli apparecchi radianti, le reti degli sfoghi d'aria, i vasi di espansione, le unità termoventilanti, generatori di aria calda, canali, bocchette, anemostati, rilevatori di temperatura, ecc.
- c. Gli impianti di produzione acqua calda; la manutenzione ordinaria e straordinaria sarà riferita a tutti i componenti strettamente impiantistici (bollitori, serpentine, pompe, pompe di drenaggio, filtri, ecc.) limitatamente alla zona definita dai locali all'uopo destinati o ad essa riferibile.

Art. 6.5 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione dovrà essere accurata e svolta con continuità e tempestività per tutta la durata dell'appalto, anche per le parti che dovessero rimanere inattive.

In particolare, per gli impianti funzionanti a gas, si dovrà porre particolare cura alla verifica della efficienza delle sonde rivelatrici di fughe di gas, qualora esistenti.

Si dovrà osservare scrupolosamente la pulizia delle apparecchiature, degli accessori e dei componenti degli impianti ausiliari citati nel precedente punto, nonché la pulizia dei locali di centrale termica e locali serbatoi.

La pulizia dei camini o dei condotti di fumo deve essere eseguita con la frequenza necessaria a garantire un corretto funzionamento dei generatori.

Particolare cura dovrà essere posta nella pulizia dei filtri degli impianti di termoventilazione e/o condizionamento e precisamente: riportare la periodicità in funzione alle necessità; garantire il passaggio dell'aria nella quantità di progetto; non impiegare filtri lavati ed ancora bagnati; sostituire i filtri di riserva puliti asciutti.

L'AM SERVICE è responsabile delle inosservanze che venissero rilevate dagli organismi di controllo (A.R.P.A.), rispondendo direttamente all'Autorità giudiziaria per verbali e/o denunce che venissero notificate.

Al termine di ogni esercizio gestionale, l'AM SERVICE dovrà iniziare subito le manutenzioni degli impianti, intendendosi per tali le seguenti operazioni:

- a. Manutenzione di tutti i componenti tecnologici degli impianti, con eventuale sostituzione di quei componenti che palesassero evidenti condizioni di usura.
- b. Pulizia a regola d'arte di qualsiasi tipo di caldaia e generatori di calore, dei condotti di fumo e della canna fumaria, pulizia e revisione eventuale dei bruciatori.



- c. Manutenzione delle caldaie o generatori (comprese ritubature parziali o totali), dei rivestimenti refrattari degli impianti di combustione e di tutte le apparecchiature e materiali costituenti gli impianti in consegna.
- d. Per i generatori d'aria calda al servizio dei palloni pressostatici, oltre che alla manutenzione di cui sopra, l'AM SERVICE dovrà provvedere, ad ogni cambio di stagione, all'allacciamento o messa a riposo delle apparecchiature stesse, nei locali ad esse destinati. Non rientra nella responsabilità dell'AM SERVICE la garanzia della permanenza della stabilità della struttura.
- e. La lubrificazione e la verniciatura protettiva antiruggine, ove necessarie.
- f. Pulizia totale dei locali e accessi di ciascuna centrale termica, comprese le asportazioni di qualsiasi residuo derivante da pulizia, da combustione o da manutenzione evitando, nel modo più assoluto, di scaricare nei pozzetti perdenti e fognature, sostanze inquinanti. Lo smaltimento dei residui di pulizia sarà effettuato in accordo con il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, leggi e disposizioni dallo stesso richiamate.

Art. 6.6 PRESCRIZIONI GENERALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Durante la durata della Convenzione, l'AM SERVICE provvederà a tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per conservare la funzionalità degli impianti, la loro buona conservazione ed il rispetto delle norme vigenti.

In caso di eventuali modifiche della normativa in vigore alla data di decorrenza della Convenzione che comportasse interventi obbligatori di ricondizionamento degli impianti, l'AM SERVICE eseguirà gli interventi richiesti dalla nuova legge con il procedimento dell'art. 13.2.

Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, valgono le seguenti prescrizioni generali:

- a. Per gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, dovranno essere impiegati materiali di primaria qualità.
- b. I lavori andranno eseguiti anche in ore notturne o in giorni festivi per non compromettere od interrompere il regolare funzionamento degli impianti, nonché per evitare possibili danni all'immobile.
- c. I giorni di fermo impianto per riparazioni non verranno retribuiti.
- d. Verrà applicata, per ogni inadempienza, una penale pari ad una intera giornata di riscaldamento che verrà addebitata sulla contabilità relativa all'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza, unitamente alla spesa dei lavori eseguiti d'ufficio.
- e. Sono compresi nei corrispettivi indicati all'art. 13 anche le opere murarie ritenute indispensabili, che permettano di eseguire gli interventi impiantistici. L'AM SERVICE dovrà provvedere, a riparazione avvenuta, a ripristinare le parti murarie.
- f. Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie, diverranno di proprietà comunale e, al termine dell'appalto, dovranno essere consegnati in condizioni di efficienza, senza pretesa di alcun compenso.



ART. 7 - FACOLTA' DEL COMUNE DI FOGGIA

Art. 7.1 GENERALITA'

Il Comune di Foggia si riserva le seguenti facoltà, il cui esercizio non limita né diminuisce le responsabilità dell'AM SERVICE in merito agli obblighi contrattuali, né darà luogo a variazioni dei prezzi unitari dell'Appalto, salvo i casi esplicitamente indicati nell'art. 14 della Convenzione.

Art. 7.2 VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI IMPIANTI DELL'APPALTO


- a. Il Comune di Foggia, nel periodo di vigenza della Convenzione, potrà escludere definitivamente o temporaneamente uno o più impianti dall'oggetto del presente appalto, per cause motivate di ordini della Proprietà Comunale o di forza maggiore o di disposizioni delle Autorità competenti o della Autorità Giudiziaria. Il Comune di Foggia darà comunicazione scritta all'AM SERVICE con un anticipo non inferiore a 90 (novanta) giorni rispetto alla data alla quale l'AM SERVICE dovrà cessare di esercire l'impianto stesso, salvo casi di urgenza al di fuori della responsabilità del Comune di Foggia. L'AM SERVICE consegnerà l'impianto al Comune di Foggia alla data stabilita, con le modalità dell'art. 11 della Convenzione. L'AM SERVICE, prima della riconsegna degli impianti, realizzerà sull'impianto i normali interventi manutentivi di fine stagione. Si applicheranno, se del caso, le disposizioni dell'art. 14.5.
- b. Allo stesso modo il Comune di Foggia avrà facoltà di includere altri impianti nell'appalto, dandone comunicazione scritta all'AM SERVICE con un anticipo non inferiore a 90 (novanta) giorni rispetto alla data alla quale l'AM SERVICE dovrà iniziare ad esercire l'impianto stesso. Tale termine potrà essere inferiore se concordato con l'AM SERVICE. Il Comune di Foggia consegnerà il nuovo impianto alla data stabilita con le modalità dell'art. 11 della Convenzione. I corrispettivi relativi saranno determinati secondo l'art. 14.7 della Convenzione.

Art. 7.3 MODIFICHE ALLA CUBATURA DEGLI IMMOBILI E VARIAZIONE DI DESTINAZIONE

- a. Il Comune di Foggia, in corso della Convenzione, potrà variare la cubatura dell'edificio di uno o più impianti gestiti dall'AM SERVICE, sia in aumento che in diminuzione, per aggiunta o sottrazione di edifici o corpi di essi.
- b. Allo stesso modo il Comune di Foggia avrà facoltà di variare la destinazione o l'uso di edifici o parti di essi, stabilendo conseguentemente le nuove condizioni di funzionamento in base alle prescrizioni della Convenzione. In assenza di disposizioni della Convenzione applicabili al caso, il Comune di Foggia indicherà le nuove condizioni di funzionamento, che entreranno a far parte dei documenti della Convenzione.
- c. La notifica di variazione di cubatura e/o di destinazione dell'edificio sarà data per iscritto all'AM SERVICE con un anticipo non inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data alla quale i locali in oggetto dovranno essere resi disponibili per iniziare gli eventuali lavori di scorporo, o di inserimento o, infine, di adattamento alla nuova destinazione.
- d. I lavori suddetti saranno eseguiti dall'AM SERVICE in base alle indicazioni ricevute dal Comune di Foggia e nei tempi dallo stesso stabiliti ed accettati dall'AM SERVICE. Detti lavori saranno remunerati con le modalità di cui all'art. 13.2.

Art. 7.4 FACOLTA' DEL COMUNE

Vista la difficoltà finanziaria di far fronte alla massa di investimenti che abbisognerebbero, il Comune si riserva la facoltà di intraprendere e/o istruire eventuali procedure riferite a tutto o in parte l'oggetto del presente contratto finalizzate ad eventuali investimenti per



l'efficientamento energetico del proprio patrimonio immobiliare, ivi comprese proposte già pervenute.

In tal caso il Comune attiverà specifico tavolo di lavoro per la definizione degli aspetti rilevanti dall'applicazione del presente contratto (obbligazione economiche e tecniche).

Art. 8 - ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E A NORMA DEGLI IMPIANTI

Art. 8.1 ADEGUAMENTO A NORMA DEGLI IMPIANTI

- a. L'AM SERVICE adeguerà per eventuali modifiche della normativa gli impianti termici a fronte dei corrispettivi indicati nell'allegato B.
- b. Gli impianti a gasolio saranno adeguati alla trasformazione del gas metano ove possibile e secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

Art. 8.2 MISURE DI RISPARMIO ENERGETICO APPLICATE ALL'EDIFICIO

Le misure di risparmio energetico da applicare all'edificio, con conseguente miglioramento delle condizioni tecnico/economiche della gestione di ciascun impianto, potranno anche essere identificate dopo la data di decorrenza della Convenzione, in base ad uno studio accurato delle condizioni dell'impianto, alle risultanze dei primi periodi di esercizio e ad eventuali prove di funzionamento.

Tali misure dovranno essere sottoposte al Comune di Foggia evidenziando i relativi oneri. I lavori potranno essere eseguiti solo previa autorizzazione e saranno retribuite con le modalità di cui all'art. 13.2.

Dette misure possono riguardare:

1. La coibentazione dei controsoffitti.
2. La installazione dei doppi vetri agli infissi.
3. La installazione di doppie porte con chiusura automatica.
4. La sostituzione dei radiatori o termoconvettori esistenti con altri di migliori caratteristiche.
5. La coibentazione di pareti particolarmente esposte.
6. Qualunque altra modifica o adeguamento all'edificio che migliori i consumi e/o riduca i costi di manutenzione dei corpi scaldanti.

Art. 9 TRASFORMAZIONE DEL VETTORE DI CALORE

Art. 9.1 GENERALITA'

Per le centrali che necessitano di trasferimento, l'AM SERVICE presenterà il progetto, indicante i costi di trasferimento e trasformazione entro il primo anno della firma della Convenzione. Nulla sarà dovuto all'AM SERVICE per la stesura del progetto.

L'AM SERVICE non sarà responsabile per ritardi dovuti al rilascio di licenze, permessi, ecc., necessari per la parte edile dei lavori.



Art. 9.2 CORRISPETTIVI DI BASE PER L'ESERCIZIO CON IL NUOVO VETTORE

I corrispettivi di base per l'esercizio con il nuovo vettore gas metano per gli impianti trasformati sono calcolati secondo l'art. 14.

Art. 10 - RESPONSABILITA'DELL'AM SERVICE VERSO IL COMUNE DI FOGGIA E VERSO TERZI

Art. 10. 1 SOGGEZIONI PARTICOLARI

L'AM SERVICE ha tenuto conto delle soggezioni che possono derivargli, nell'interno dei complessi edilizi, dalla presenza, dall'uso, dall'esercizio normale e dalla manutenzione di beni, installazioni e servizi del Comune di Foggia o di terzi, nonché da servitù a favore dei Comune di Foggia o di terzi.

Art. 10.2 ASSICURAZIONI

L'AM SERVICE dovrà stipulare direttamente o far stipulare al fornitore dei servizi una polizza avente la stessa durata della Convenzione, con un massimale unico di € 5.000.000,00. La copertura sarà specificatamente riferita agli edifici di cui all'allegato A). La garanzia dovrà altresì comprendere: i danni derivanti da incendio o scoppio a cose di proprietà della P.A., dei terzi o dell'assicurato o da lui comunque detenute; i danni da allagamento e quelli conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di tubazioni, con riferimento al sistema edificio gestito; i danni da esalazioni fumogene o i danni comunque derivanti da inquinamento accidentale; i danni ai locali nei quali si svolge l'attività; i danni agli impianti di riscaldamento, di condizionamento e di refrigerazione, gestiti dalla ditta assicurata.

Art. 10.3 LICENZE, PERMESSI E COLLAUDI A CARICO DELL'AM SERVICE

Sarà responsabilità e compito dell'AM SERVICE l'ottenere tutte le licenze e permessi ed altre autorizzazioni necessarie per la gestione delle centrali termiche e per l'eventuale trasformazione della combustione a metano.

In particolare, l'AM SERVICE curerà a sue spese la richiesta, l'inoltro e l'eventuale rilascio al Comando Provinciale dei VV.F. di Foggia del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.), della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o dei rinnovi dei C.P.I. stessi, prescritti dal D.P.R. n. 151 del 01.08.2011; in particolare curerà l'elaborazione di tutta la documentazione grafica, tecnica e qualificata, debitamente sottoscritta da professionista abilitato, prescritta dal sopra citato Decreto. Quanto sopra è esteso anche a tutte le vigenti disposizioni di legge per la trasformazione dei gas.

In caso che il Comune di Foggia abbia già richiesto le sopra dette autorizzazioni, metterà a disposizione dell'AM SERVICE tutta la documentazione esistente e rimane a carico dell'AM SERVICE l'adempimento di chiarimenti e documentazione addizionale richiesta, eventualmente, dagli stessi VV.F.

Rimane anche a carico dell'AM SERVICE l'onere per la richiesta della visita alla INAIL (ex ISPESL ex ANCC) ed A.R.P.A. per gli impianti di riscaldamento.

Il Comune di Foggia coopererà per agevolare l'ottenimento di tali permessi.

Sarà inoltre compito dell'AM SERVICE di ottenere ogni altro permesso e autorizzazione previsto dalla legislazione italiana, inerente alla gestione ed alla fornitura di parti di impianto da rinnovare o sostituire.

Sarà cura e responsabilità dell'AM SERVICE espletare con la dovuta tempestività tutte le pratiche relative alle approvazioni ed ai collaudi stabiliti dalla legge da parte degli enti preposti.



Art. 11 - CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna degli impianti avverrà entro 7 (sette) giorni dalla data di stipula della Convenzione.

La consegna sarà effettuata compilando un verbale per ogni impianto, firmato dalle parti, che descrive lo stato dell'impianto.

La riconsegna avverrà allo scadere della Convenzione con le stesse modalità della consegna.

Art. 12 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI FOGGIA

Sono a carico del Comune di Foggia e, comunque, non a carico dell'AM SERVICE, i seguenti oneri:

- a. Installazione e consumi di energia elettrica per forza motrice e luce.
- b. Consumi di acqua potabile.
- c. Opere idriche inerenti la rete di distribuzione di acqua calda sanitaria a partire dagli apparati produttori e fino ai punti di utilizzo.
- d. Opere civili per ristrutturazione ed adeguamento degli edifici per ragioni non legate alla gestione della presente Convenzione.
- e. Oneri di ripristino ed adeguamento dell'impianto termico a seguito di ristrutturazioni dell'edificio ordinate dalla proprietà, che abbiano obbligato a rifacimenti, spostamenti o modifiche all'impianto termico.
- f. Opere di rifacimento dell'impianto di distribuzione del calore all'esterno della centrale termica.
- g. Gli interventi di emergenza per lavori di cui ai punti c-d-e-f saranno effettuati dall'AM SERVICE e pagati secondo l'art. 13.2 della presente Convenzione.

Art. 13 - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI ED IMPORTO DELLA CONVENZIONE

Art. 13.1 CORRISPETTIVI CONTRATTUALI SPETTANTI ALL'AM SERVICE PER L'ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

a. I corrispettivi contrattuali spettanti all'AM SERVICE a titolo dell'esercizio, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria riguardano per ogni impianto:

1. Il riscaldamento invernale quotato a €/ora e per la durata di cui all'art. 6.2.
2. Il servizio dell'acqua calda, se del caso, quotato a MWh termici e ad anno, sulla base di un consumo stimato.

b. I corrispettivi contrattuali sono indicati per ciascun impianto nell'allegato B. I corrispettivi contrattuali sono stati quotati dall'AM SERVICE ed accettati dal Comune di Foggia sia per il vettore di calore attualmente in uso, che per il gas metano. Naturalmente, ai fini dei pagamenti, si applicheranno i corrispettivi del vettore in uso nell'esercizio considerato.

I costi generali sostenuti dall'AM SERVICE e che devono essere corrisposti dal Comune secondo l'art. 16 comma 6 del Contratto di servizio, ammontano al 4% degli importi indicati nell'allegato B.



Art. 13.2 LAVORI RICHIESTI DAL COMUNE DI FOGGIA NON PREVISTI DAL PRESENTE CAPITOLATO

a. Lavori con preventivo:

Il Comune di Foggia potrà richiedere all'AM SERVICE l'esecuzione di opere non previste dalla Convenzione, dopo l'approvazione scritta di un preventivo presentato dall'AM SERVICE.

Le opere saranno pagate dal Comune all'AM SERVICE sulla base dei costi sopportati da quest'ultima, senza maggiorazioni.

b. Lavori in economia:

Saranno eseguiti in economia i lavori di emergenza e quelli non esattamente valutabili "ante operam" e saranno pagati in base alle tariffe riportate nel "Bollettino di informazione tecnica - Elenco prezzi dei materiali e delle opere" edito dall'Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia.

Il riferimento sarà sempre all'edizione più aggiornata al momento dell'esecuzione dei lavori.

Tali tariffe si intendono comprensive di tutti gli oneri, compensi, indennità ecc. stabilite dalle leggi e patti sindacali all'atto dell'impiego, e i lavori saranno contabilizzati a mezzo di apposite liste in economia vistate dal D.L.

I prezzi dei materiali vari saranno ricavati dallo stesso Bollettino o, se non compresi in tale listino, in base alle fatture di acquisto presentate dall'AM SERVICE, maggiorate del 25% a titolo di compenso per imposte, tasse, spese generali, utile di impresa e per qualsiasi onere previsto dalla presente Convenzione.

Art. 14 - ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Art. 14.1 TRASFORMAZIONE DEL VETTORE DI CALORE

In caso di trasformazione a metano, i corrispettivi sono calcolati con la formula di cui all'art. 14.4 dove P_i assume il valore medio aritmetico dei P_i iniziali degli impianti già a metano all'atto della stipula della Convenzione.

Art. 14.2 CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ACQUA CALDA

I corrispettivi per la fornitura di acqua calda, in €/kWh, saranno aggiornati con la stessa formula di cui all'art. 14.4.

Art. 14.3 MODIFICHE DELLE CUBATURE RISCALDATE DI UN IMPIANTO

In caso di modifica delle cubature riscaldate di un impianto, in applicazione della facoltà del Comune di Foggia indicata nell'art. 7.3 della Convenzione i corrispettivi saranno determinati nel seguente modo:

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto si verificassero degli aumenti di volumetria in relazione a singoli edifici, gli importi che andranno corrisposti all'impresa per tali aumenti verranno determinati in proporzione alle variazioni volumetriche di ogni singolo edificio interessato.

Le variazioni volumetriche dovranno risultare da processo verbale costituente parte integrante della Convenzione.

Il Comune di Foggia avrà la facoltà di estendere la Convenzione ad edifici ed impianti di pertinenza diversi da quelli indicati nell'allegato A), alle stesse condizioni previste dal presente contratto, previa definizione del prezzo che dovrà essere parametrabile con il prezzo di edifici analoghi, oggetto del servizio contrattuale.

Art. 14.4 AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI PER VARIAZIONE DEI PREZZI

a. I corrispettivi a lire/ora per ciascun impianto saranno periodicamente aggiornati in funzione della variazione dei prezzi con la seguente formula:



$$Pr = Pi [0,70 \times Cr/Co + 0,30 \times Mr/Mo]$$

Essendo:

Pi, Pr: Corrispettivo di Contratto e rispettivamente corrispettivo revisionato (in lire/ora).

Cr: Media ponderale del prezzo dei combustibili.

Co: Valore di riferimento del combustibile, indicato in sede di offerta.

Mr: Media ponderale dell'indice di costo della manodopera nel periodo considerato.

Mo: Valore di riferimento dell'indice di costo della manodopera indicato in sede di offerta.

b. Gli indici di costo considerati sono ottenuti da:

1. Combustibile gasolio

Prezzi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per le fasce di competenza, imposte incluse.

2. Metano

Tariffe in funzione della potenza installata e degli scaglioni di consumo relativi a ciascun impianto, imposte incluse.

3. GPL

Tariffe in funzione della potenza installata e degli scaglioni di consumo relativi a ciascun impianto, imposte incluse.

4. Manodopera

La fonte di questi indicatori di costo è la Pubblicazione "Rilevazione mensile dei costi della manodopera, trasporti, noli e materiali nella provincia di Foggia" edito dal Ministero dei Lavori Pubblici - Provveditorato alle Opere pubbliche per la Puglia. In particolare si adotterà il seguente:

- Manodopera : Costi cognitivi "Capitolo O.P.Q. Operaio Specializzato (Quarta Categoria)".

Art. 14.5 PAGAMENTO DEI GIORNI DI RISCALDAMENTO ADDIZIONALI O DEDOTTI

Se il periodo di riscaldamento dovesse risultare inferiore o superiore a quello prefissato, per ogni impianto interessato dalla modificazione, verrà applicata una variazione del corrispettivo, in più o in meno, in ragione di 7/10 (sette decimi) dell'aliquota giornaliera base, aggiornata.

Art. 14.6 DIMINUZIONE TEMPORANEA DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO RISPETTO AI VALORI CONTRATTUALI

Qualora per disservizi o altre cause accidentali, dovessero rilevarsi temperature medie di esercizio inferiori a quelle contrattuali per un periodo di tempo significativo, sarà applicata una riduzione del 7% (sette per cento) della quota combustibile giornaliera per ogni grado centigrado in diminuzione e giorno, per tutto il periodo di tempo per il quale si riscontrino temperature medie inferiori al valore contrattuale.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le frazioni di grado rilevate saranno arrotondate per eccesso o per difetto, rispettivamente se al di sopra o al di sotto del mezzo grado.



Art. 14.7 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER NUOVI IMPIANTI INSERITI NEL CONTRATTO

Nel caso che intervenisse la inclusione di uno o più impianti nuovi nella Convenzione, in applicazione dell'art. 7.2, comma b, della Convenzione, si procederà alla determinazione dei corrispettivi relativi, nel seguente modo:

- a. Si determinerà il corrispettivo annuo in lire/ora a metro cubo relativo al vettore di calore in uso, applicando il valore della Convenzione di un impianto esistente ed in esercizio con caratteristiche di edificio similari per età, materiali e dimensioni, che sarà applicato alla cubatura effettiva del nuovo edificio.
- b. In caso che nessun impianto fra quelli inclusi nel Contratto presentasse significative analogie con il nuovo edificio, si calcolerà con le tabelle UNI 735774 e loro aggiornamenti il fabbisogno termico dell'impianto ed il consumo annuo standard stimato in M.Calorie e si determinerà in tal modo la quota combustibile dei corrispettivi.

Art. 14.8 PREVENTIVO ANNUALE DI SPESA

Entro il **31 ottobre** dell'anno di esercizio corrente AM SERVICE provvederà ad inviare al Comune un preventivo di spesa per l'anno solare successivo specificando i siti oggetto del servizio, il corrispettivo orario e le ore di funzionamento effettivo da erogarsi.

Entro i successivi 30 giorni le parti sottoscriveranno congiuntamente il preventivo per l'anno di riferimento.

Art. 15 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 15.1 CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Tutti i pagamenti avverranno a 30 giorni data di ricevimento di fattura, purché si siano verificate le condizioni citate alle singole scadenze. In nessun caso il Comune potrà sospendere i pagamenti dovuti, neppure in caso di sue contestazioni, restando inteso tra le parti che ogni contestazione dovrà essere proposta in separata sede.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non potrà dare titolo all'AM SERVICE per la richiesta di mora, qualora detto ritardo fosse dipendente da esigenze di perfezionamento delle procedure di liquidazione o da necessità di controlli amministrativi contabili, cui il Comune di Foggia debba attenersi in base alle leggi o ai propri regolamenti.

Art. 15.2 PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCALDAMENTO

Il pagamento sarà effettuato in quote trimestrali, come di seguito indicato:

- a. Prima Quota: Entro il 1° marzo di ogni anno verrà corrisposto il primo acconto pari al 25% (venticinque per cento) del corrispettivo annuale di base per ogni impianto, aggiornato ai sensi dell'art. 14.4, in base ai dati di revisione disponibili più recenti.
- b. Seconda Quota: idem entro il 1° giugno per il secondo acconto pari al 25% (venticinque per cento)
- c. Terza Quota: idem entro il 1° settembre per il terzo acconto pari al 25% (venticinque per cento)
- d. Quarta Quota: Entro il 1° dicembre di ogni anno verrà corrisposto il rimanente 25% (venticinque per cento) del corrispettivo annuale di base per ogni impianto, aggiornato ai sensi dell'art. 14.4, in base ai dati di revisione disponibili più recenti ed il conguaglio a saldo. Il conguaglio comporterà la contabilizzazione e liquidazione di tutte le variazioni ai corrispettivi



derivanti dal l'applicazione dei vari subalterni dell'art. 14 della Convenzione, nonché delle eventuali penali.

Art. 15.3 PAGAMENTO DEL SERVIZIO DELL'ACQUA CALDA

Il pagamento del servizio dell'acqua calda avverrà trimestralmente. Il 1° marzo, il 1° giugno, il 1° settembre ed il 1° dicembre di ogni anno l'AM SERVICE fatturerà i consumi del trimestre precedente in base alle letture dei consumi in MWh termici. Il corrispettivo di base per ogni impianto sarà aggiornato ai sensi dell'art. 14.4, in base ai dati di revisione disponibili più recenti. Ad ogni pagamento saranno revisionati con i dati definitivi i pagamenti del trimestre precedente.

Art. 15.4 PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN AMMINISTRAZIONE

Le prestazioni in amministrazione devono essere elencate in una lista mensile in cui è indicato il lavoro eseguito e il costo.

Le stesse prestazioni saranno fatturate mensilmente.

Art. 15.5 FATTURE DELL'AM SERVICE

L'AM SERVICE preparerà le fatture relative ai pagamenti suddetti, in tempo utile perché i pagamenti avvengano alle date indicate nei precedenti artt. da 15.2 a 15.4, tenendo conto dell'art. 15.1.

Le fatture riporteranno i corrispettivi contrattuali.

Il calcolo di revisione ed aggiornamento dei corrispettivi sarà indicato a parte nella fattura o negli allegati, e saranno dettagliate le varie motivazioni contrattuali. Si allegherà alle fatture la fotocopia delle fonti di riferimento che giustificano le revisioni ed aggiornamenti stessi.

La fattura indicherà il conto corrente bancario sul quale deve essere versato l'importo relativo.

Art. 16 - MODIFICHE, AGGIORNAMENTI E RINNOVI

Qualora si rendesse necessario prima della scadenza, le parti di comune accordo, possono procedere a modifiche e aggiornamenti delle disposizioni contenute nel presente contratto. Entro i tre mesi precedenti la data di scadenza, le parti provvederanno a ridefinire consensualmente le condizioni contrattuali per l'eventuale rinnovo.

Qualsiasi modifica, aggiornamento o rinnovo del presente Contratto, deve essere redatta in forma scritta, pena la nullità, previa approvazione del provvedimento formale da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le riserve avanzate nel corso dell'appalto, in ordine alle quali non sia intervenuta una definizione tra le Parti, potranno essere prese in esame al termine dello stesso o in qualunque altra occasione si concordi

Considerate le esigenze di continuità dell'esercizio, il Comune di Foggia comunque continuerà ad erogare gli importi non soggetti a controversia e anche quella quota degli importi soggetti a controversia che, a suo giudizio, sia sufficiente a permettere la continuità del servizio.

Qualunque vertenza sorgesse in ordine all'appalto, qualunque ne sia la natura e la causa, verrà deferita al giudizio di tre arbitri, due dei quali scelti singolarmente dalle parti ed il terzo di Comune di Foggia d'accordo fra le parti e, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Foggia.

Il Collegio giudicherà secondo le norme di diritto e si pronunzierà anche sulle spese di giudizio.

Per tutto quanto non regolato dai documenti contrattuali, si farà riferimento al Codice Civile.

In ogni caso, il Foro competente è il Foro di Foggia.



Art. 18 FINE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI FRA LE PARTI

Terminato il periodo di validità della Convenzione, di cui all'art. 4, e dopo aver proceduto alla riconsegna degli impianti di cui all'art. 11, emesso il conseguente verbale di consegna definitiva e saldato tutte le pendenze economiche, fra le Parti verrà redatto il verbale di fine dei rapporti contrattuali.

Tale atto avrà le funzioni e conseguenze:

- a. Di documento finale nei rapporti contrattuali sorti fra le Parti a fronte della Convenzione.
- b. Di strumento liberatorio, salvo quanto disposto dall'art. 1667 del Codice Civile, di ogni responsabilità dell'AM SERVICE in ordine alle prestazioni fornite ed ai lavori eseguiti a fronte della Convenzione.

Art. 19 SPESE CONTRATTUALI

Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tutte le spese relative (bollo, registrazione che si richiede a tassa fissa,...) sono a carico della AM Service s.r.l.

AM SERVICE



Il sottoscritto (i sottoscritti) dichiara (dichiarano) che è stato esaminato attentamente e accetta (accettano), ai sensi dell'art. 1341 C.C., il contenuto della Convenzione ed in particolare le sotto indicate clausole:

- Art. 7 Facoltà del Comune di Foggia
- Art. 8 Adeguamento tecnologico e a norma degli impianti
- Art. 9 Trasformazione del vettore
- Art. 10 Responsabilità dell'AM SERVICE verso il Comune di Foggia e verso terzi
- Art. 13 Corrispettivi contrattuali ed importo della Convenzione
- Art. 14 Adeguamento e aggiornamento dei corrispettivi
- Art. 15 Modalità di pagamento

Foggia, li 08 MAR. 2019



Comune di Foggia



AM SERVICE
